



14 agosto 2003

Milano

**CIRCOLARE N. 9**

Alle SOCIETA' della  
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI  
LORO SEDI

**Misure preventive contro l'esposizione negli stadi di striscioni inneggianti a forme di violenza, razzismo e oscenità.**

In accordo con il provvedimento deliberato dal Consiglio di Lega nel corso della stagione 1989/90, saranno operative anche quest'anno le disposizioni dirette a prevenire negli stadi fenomeni di malcostume e di volgarità quali l'esposizione di scritte inneggianti a forme di violenza, razzismo od oscenità.

Le Società dovranno moltiplicare gli sforzi nella vigilanza e nell'educazione dei tifosi, dipendendo in buona parte da loro il successo di una campagna dall'indubbia rilevanza sociale ma di chiaro interesse per le Società medesime, traducibile in alleggerimento delle sanzioni disciplinari ed economiche.

I punti sui quali si articola il piano di prevenzione sono i seguenti:

- 1) L'accesso allo stadio dei tifosi incaricati di apporre striscioni, bandiere o qualsiasi altro materiale diretto all'incitamento ed al sostegno della propria squadra deve avvenire **in un arco orario fissato dalla Società, che si chiuda almeno mezz'ora prima dell'apertura dei cancelli per il pubblico.**

Le Società, nel fissare l'ampiezza del periodo di tempo concesso per le operazioni di cui sopra, terranno presenti specifiche esigenze locali connesse con le dimensioni, la capienza, la dislocazione dello stadio, l'importanza della gara o altro, nonchè l'orario di inizio della partita, avendo comunque cura che l'orario fissato consenta lo svolgimento di tutte le operazioni nella massima tranquillità e sicurezza.

**Ogni Società dovrà comunicare alla Lega e alla Questura competente l'orario che intende adottare per l'inizio delle operazioni presso il proprio stadio.**

./.

**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI**

2) L'accesso allo stadio, per il fine di cui sopra, dovrà avvenire attraverso cancelli di ingresso predeterminati. Le Società hanno facoltà di stabilire se l'introduzione degli striscioni delle due tifoserie debba avvenire da un unico varco o da accessi separati, facendo comunque in modo che il numero degli accessi destinati all'uopo non sia superiore a due.

Anche l'indicazione degli ingressi prescelti dovrà essere fatta pervenire alla Lega ed alla Questura.

3) Tutto il materiale condotto dovrà essere sottoposto ad accurato esame selettivo, oltre che delle Forze dell'Ordine, anche di addetti della Società ospitante.

4) I rappresentanti della Società ospitante, assistiti da appartenenti alle Forze dell'Ordine, dovranno effettuare le seguenti accurate verifiche dello stadio:

a) prima dell'ora fissata per l'ingresso del materiale delle tifoserie, per accertare che già non vi sia materiale introdotto clandestinamente in precedenza;

b) mezz'ora prima dell'inizio della gara per far rimuovere eventuale materiale non regolamentare introdotto ed esposto con manovre elusive dei controlli e della sorveglianza.

In particolare, si dovrà impedire l'ingresso negli stadi di:

a) striscioni con parole, frasi, simboli, disegni o altro non volti ad incitare direttamente la propria squadra, ma ad offendere qualunque soggetto (Società, calciatori, dirigenti, arbitri, sostenitori ecc..) o comunque violenti, volgari o discriminatori;

b) striscioni con parole o frasi di contenuto equivoco, non immediatamente comprensibile, che potrebbero essere modificati all'interno dello stadio in messaggi di tono offensivo mediante tagli, anagrammi o trasposizioni di parole;

c) striscioni, lenzuola, panni, cartoni o pannelli in bianco che potrebbero essere successivamente scritti;

d) bandiere o striscioni con simboli politici, particolarmente nei casi in cui si intuisca che verrebbero usati a scopo provocatorio nei confronti di calciatori o sostenitori avversari;


e) bombolette o barattoli di vernice o altro materiale atto a scrivere su carta e stoffa.

**Si ricorda infine alle Società che resteranno in vigore anche nella stagione sportiva 2003/2004 le norme relative ai casi di esposizione di striscioni inneggianti all'odio e alla discriminazione razziale approvate dal Consiglio Federale del 3 febbraio 2000 e riportate sul C.U. di questa Lega n.376 del 27 marzo 2000 (di cui alleghiamo copia).**

Si ritiene opportuno che una copia della presente circolare venga portata a conoscenza, da parte delle Società, delle Questure competenti incaricate del mantenimento dell'ordine pubblico.

Fiduciosi che vorrete dare il seguito più fedele alla presente, porgiamo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
 (Giorgio Marchetti)





F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 376 DEL 27.03.2000

Si trascrive integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 77/A della F.I.G.C. pubblicato in data 3 febbraio 2000:

“ “ “

(Riunione del Consiglio Federale del 3 febbraio 2000)

Il Consiglio Federale,

in ordine al problema degli striscioni esposti negli stadi qualora costituiscano incitamento o apologia della violenza o della discriminazione razziale, ha approvato il seguente "Schema operativo" per disciplinare la materia, da aggiungere ai commi dell'art. 62 N.O.I.F. con numerazione da 6 a 9.

Art. 62

Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.

Art. 62

Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.
4. Invariato.
5. Invariato.
6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.
7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento.

8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.
9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adoteranno le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

“ ”

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 MARZO 2000

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro